

## NOTIZIE FLASH:

### DL 50/2022 E LA PRELAZIONE AGRARIA

Sulla GU del 15 luglio 2022, n. 164 è stata pubblicata la Legge n. 91/2022 di conversione del DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti". Tra gli interventi quelli sulla **prelazione agraria**.

#### **Prelazione agraria su terreni demaniali**

Viene sostituito l'art. 6 co. 4-bis del DLgs. 228/2001, al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, attraverso la salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui seguenti terreni che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa:

- terreni demaniali;
- terreni soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura;
- terreni soggetti al regime dei beni del patrimonio indisponibile appartenenti a enti pubblici, territoriali o non territoriali, compresi i terreni golenali.

La norma recata dal co. 4-bis dell'art. 6 del DLgs. 228/2001 agevola i giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra 18 e 40 anni, che manifestino interesse all'affitto o alla concessione amministrativa dei terreni sopra indicati. In particolare, la norma dispone che se, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto aventi ad oggetto i suddetti terreni, i giovani agricoltori tra i 18 e 40 anni manifestano interesse all'affitto o alla concessione di tali beni, "l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara" e, in caso di "pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi".

La riformulazione del citato co. 4-bis, ad opera dell'art. 20 co. 2-bis del DL 50/2022 convertito, antepone a tale disposizione un periodo che fa salva, in queste ipotesi, la possibilità di applicare la prelazione di cui all'art. 4-bis della L. 203/82. Pertanto, pur in presenza della procedura agevolata di assegnazione dei terreni a favore dei giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e 40 anni che vogliono affittare od ottenere in concessione i terreni demaniali o del patrimonio indisponibile sopra indicati, alla scadenza dei contratti, opera comunque la prelazione a favore dell'affittuario o concedente, prevista dall'art. 4-bis della L. 203/82.

#### **Limiti alla prelazione agraria**

Viene modificato l'art. 14 della L. 590/65, che era stato recentemente riformulato dall'art. 19-bis co. 1 del DL 21/2022 convertito, in materia di prelazione agraria.

Va premesso che l'art. 8 della L. 590/65 attribuisce il diritto di prelazione ai coltivatori diretti che abbiano affittato da almeno due anni il terreno agricolo oggetto di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi.

L'art. 14 co. 1 della L. 590/65, come risultante dopo le modifiche del DL n.21/2022, limita il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 citato, in particolare:

- in caso di acquisto o vendita del terreno da parte dell'ISMEA;
- oppure qualora, sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura, sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA secondo l'art. 17 co. 2 del DLgs. 102/2004.

Con l'art. 20-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione, viene circoscritta l'operatività del "nuovo" limite al diritto di prelazione introdotto dal DL n.21/2022 (operante in presenza di finanziamenti garantiti da ISMEA) al solo caso della "prelazione dei confinanti" escludendone la prelazione dell'affittuario coltivatore diretto. L'affittuario coltivatore diretto, quindi, continuerà a poter esercitare il diritto di prelazione sul terreno agricolo affittato, anche in presenza di finanziamenti garantiti da ISMEA.

## PROSPETTO DI RIEPILOGO BOLLA DOGANALE

A decorrere dal 9 giugno 2022 è stato aggiornato il sistema nazionale di gestione documentale delle importazioni, secondo il modello EUCDM (European Union Customs Data Model) definito a livello unionale. In base alle nuove regole non viene più utilizzato un formulario cartaceo al momento dell'operazione di importazione: le dichiarazioni doganali di importazione vengono trasmesse al sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli munite di firma digitale e assumono piena efficacia poiché sono soddisfatti i requisiti di autenticità, integrità e non ripudio che sono previsti dal DLgs n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).

In pratica, il messaggio IM (per l'operazione doganale di importazione) è stato sostituito con i seguenti tracciati:

- H1 – dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale;
- H2 – dichiarazione di deposito doganale;
- H3 – dichiarazione di ammissione temporanea;
- H4 – dichiarazione di perfezionamento attivo;
- H5 – dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali.

La novità esplica anche i suoi riflessi ai fini dell'IVA: l'art. 25 del DPR n. 633/1972, impone al contribuente l'obbligo di annotare nel registro IVA degli acquisti "**le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati**" nell'esercizio dell'attività "anteriamente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno".

La norma, in maniera più specifica, richiede l'evidenza della data della bolletta doganale e l'ammontare imponibile e l'IVA.

Per l'assolvimento degli obblighi contabili previsti in materia di IVA (sia annotazione delle bollette di importazione nel registro degli acquisti sia l'esercizio del diritto alla detrazione del tributo, al momento dello svincolo della merce), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione il "prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale" (allegato 1 alla circolare n. 22 del 6/6/2022) nel quale vengono esposti tutti i dati necessari per rilevare i diritti doganali, con le rispettive aliquote (modello approvato dall'Agenzia delle entrate con Determinazione direttoriale prot. 234367 del 3/6/2022).

Il prospetto viene generato dopo che si è conclusa la procedura di svincolo della merce. L'importatore deve utilizzare le indicazioni contabili della dichiarazione doganale predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli considerando la dichiarazione doganale che è stata presentata secondo i tracciati H.

Il prospetto è reso disponibile per l'importatore e il dichiarante/rappresentante nell'area riservata del portale unico delle dogane e dei monopoli (PDUM) mediante il servizio "Gestione documenti – dichiarazioni doganali", subordinatamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione alla consultazione del documento.

Per venire incontro alle difficoltà operative degli operatori per reperire il prospetto di riepilogo ai fini contabili, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (informativa prot. 329889/RU del 18/7/2022), ha reso possibile acquisire i dati relativi all'imposta che è stata liquidata nelle dichiarazioni doganali di importazione dal prospetto di sintesi della dichiarazione presente nell'allegato 2 della circolare del 6/6/2022.

## **INDENNITA' "FERMO PESCA"**

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito nel decreto n.1 del 13/1/2022, le istruzioni per l'indennità onnicomprensiva prevista in caso di **fermo pesca obbligatorio o non obbligatorio per l'anno 2021**, per i lavoratori dipendenti del settore pesca marittima come stabilito dall'art. 1 commi 282 e 283 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Il ministero ha comunicato la pubblicazione del Decreto direttoriale n. 14 del 12 luglio 2022 di autorizzazione al sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato sospensioni dal lavoro, nel corso dell'anno 2021.

Il comunicato precisa che sono state presentate 3.779 istanze e che sono state autorizzate in favore di 11.871 lavoratori:

1. una indennità giornaliera onnicomprensiva di 23,50 euro per il fermo pesca obbligatorio, stante la richiesta totale che ha superato l'importo previsto di euro 12.000.000,
2. di una indennità giornaliera onnicomprensiva di 30,00 euro per il fermo pesca non obbligatorio, per un numero massimo di 40 giornate l'anno, per un importo di euro 4.124.760,00.

**La materiale corresponsione sarà a cura delle Capitanerie di Porto**, sede di Direzione Marittima, a cui il Ministero sta inviando l'elenco dei beneficiari. Le risorse saranno messe a disposizione entro il 30 settembre 2022. Di seguito ricordiamo i principali aspetti dell'indennità fermo pesca e le modalità per fare richiesta.

### **Indennità fermo pesca, a chi spetta**

L'indennità viene assicurata a:

- tutti i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima,
- i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

### **NON è riconosciuta invece:**

- agli armatori,
- ai proprietari armatori imbarcati,
- ai titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto lavoratori autonomi.

Per i soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell'imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l'indennità può essere riconosciuta solo in caso di presentazione di un'autocertificazione che attesti l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società.

### **Indennità fermo pesca: importo e trattamento fiscale**

L'indennità giornaliera onnicomprensiva è concessa fino a un importo massimo di 30 euro e, per il fermo pesca non obbligatorio, l'indennità può essere riconosciuta per un massimo di 40 giorni nell'arco dell'anno.

L'indennità giornaliera, sia in caso di fermo pesca obbligatorio che non obbligatorio, è corrisposta anche per la giornata di sabato, conteggiata, dunque, come giornata lavorativa.

N.B. il decreto prevede che se le istanze superano le risorse stanziare (12 milioni di euro per il fermo pesca obbligatorio e 7 milioni di euro per quello non obbligatorio), le indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

Sotto il profilo fiscale, l'indennità giornaliera onnicomprensiva è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

### **ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO**

Il termine, stabilito dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (legge n. 25/2022), per pagare le rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" originariamente in scadenza nel 2021, è **fissato al 31 luglio 2022** ma, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il prossimo 8 agosto.

Il decreto ha definito nuovi termini per mettersi in regola con i versamenti della definizione agevolata delle cartelle con la possibilità, per i contribuenti in regola con i pagamenti delle rate in scadenza negli anni 2019 e 2020, di avvalersi, per le rate che erano previste nel 2021, di questa nuova scadenza e mantenere le agevolazioni previste.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2021 (febbraio, maggio, luglio e novembre per la "Rottamazione-ter"; marzo e luglio per il "Saldo e stralcio"), che è possibile anche richiedere sul sito internet dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. In caso di **versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali**, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Si ricorda che la legge n. 25/2022 ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della definizione agevolata previste nel 2022, con la possibilità di mantenere le agevolazioni, se il pagamento sarà effettuato entro il prossimo 30 novembre.

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nelle tabaccherie aderenti a Banca SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) e con l'app Equiclick tramite la piattaforma PagoPa.

Si può pagare anche agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione "Trova lo sportello e Prenota".

Infine, è possibile effettuare il versamento delle rate mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

### **Informazioni e servizi online**

Chi non è più in possesso dei bollettini per effettuare il pagamento può richiederne una copia direttamente sul sito [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it), nelle pagine dedicate alla definizione agevolata dove sono presenti anche tutte le informazioni utili.

Nell'area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento e si riceverà copia dei bollettini all'indirizzo email indicato.

Chi è in possesso delle credenziali per accedere all'area riservata del sito (Spid, Cie, Cns) può scaricarli direttamente e procedere al pagamento con il servizio Paga-online.

## SCADENZIARIO:

### 22 agosto

**Iva Liquidazione mensile:** scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di luglio per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

**Iva Liquidazione Trimestrale:** scade oggi il versamento dell'Iva relativo al 2° trimestre 2022 per i contribuenti in contabilità Iva trimestrale (maggiorato dell'1%).

**Pagamento dell'Accisa:** versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di luglio.

**Ritenute Irpef sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

**Contributi Inps pescatori autonomi:** scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

**Autoliquidazione INAIL rateizzazione:** scade il termine di versamento della 3° rata del premio INAIL relativo al saldo 2021 ed acconto 2022, risultante da autoliquidazione.

**Contratti di locazione:** versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/7/2022 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

**Fatturazione differita:** emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti dell'operazione nonché fatture riferite alle prestazioni di servizi.

### 25 agosto

**Datori di lavoro agricoli:** versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

### 31 agosto

**Contratti di locazione:** versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/8/2022 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").